



Provincia di Sondrio

**Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
e ausili finanziari**

Indice

Articolo 1 - Norma Generale.....	3
Articolo 2 - Tipologia degli interventi.....	3
Articolo 3 - Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria.....	3
Articolo 4 - Criteri di concessione.....	4
Articolo 5 - Istruttoria e assegnazione contributi.....	5
Articolo 6 - Rendicontazione delle somme concesse.....	5
Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto - Verifiche.....	5
Articolo 8 - Contributi straordinari.....	5
Articolo 9 - Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario.....	6
Articolo 10 - Patrocinio.....	6
Articolo 11 – Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari.....	6
Articolo 12 - Esclusione.....	6
Articolo 13 - Trattamento fiscale.....	6
Articolo 14 - Trattamento dati personali e albo dei beneficiari.....	6
Articolo 15 - Applicazione di norme.....	7
Articolo 16 - Diffusione del regolamento.....	7
Articolo 17 - Abrogazione.....	7
Articolo 18 - Entrata in vigore.....	7
Articolo 19 - Disposizioni transitorie.....	7

Articolo 1 - Norma Generale

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, gruppi, enti pubblici o privati per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutarî e di programmazione della Provincia di Sondrio.
2. L'amministrazione provinciale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al precedente comma ai soggetti ivi indicati, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:
 - sviluppo economico
 - turistico
 - culturale
 - pubblica istruzione
 - sportivo
 - socio assistenziale
 - ambiente

o promuovono iniziative che comunque rivestono per il territorio della provincia motivo di pubblico interesse.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, la Provincia ritenga meritevoli di sostegno.
2. Gli interventi, di cui all'articolo precedente, possono essere attuati nelle seguenti forme:
 - a) contributo in denaro;
 - b) forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni o servizi;
 - c) ammissione a servizi offerti o gestiti dalla Provincia, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato;
 - d) concessione del patrocinio, che comporta la menzione: "con il patrocinio della Provincia di Sondrio" e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma della Provincia di Sondrio e/o altro logo indicato.

Articolo 3 - Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza 60 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. La richiesta, indirizzata al presidente della Provincia di Sondrio, è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
 - b) deposito presso gli uffici della Provincia di copia del proprio statuto o informazioni relative agli organizzatori per i gruppi di spontanea formazione;
 - c) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115, dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;
 - d) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività e di elementi che consentono di individuare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4;

- e) rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in sintonia con gli indirizzi programmatici della Provincia;
 - f) modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;
 - g) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
 - h) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
3. La richiesta di contributo riferita ad attività ordinaria annuale deve essere presentata nel termine perentorio del 31 maggio di ogni anno per l'anno in corso e deve contenere le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e h), la descrizione dell'attività svolta, la sua utilità, importanza e rilevanza sociale e territoriale, nonché l'incidenza del volontariato.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono indirizzare richiesta al presidente della Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione, che dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2, lettere a), b) e c); nella richiesta dovrà essere specificata la tipologia degli interventi richiesti fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e le finalità che si intendono perseguire.
5. La Provincia si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Articolo 4 - Criteri di concessione

1. La giunta provinciale assegna i contributi con riferimento ai seguenti criteri:
- a) per l'attività annuale delle associazioni:
 - assenza di fini di lucro negli scopi statuari
 - utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
 - particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio provinciale
 - significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico della Provincia
 - rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.
2. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:
- della rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici;
 - del grado di rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività svolte e dell'iniziativa programmata;
 - del numero dei soci affiliati e dei partecipanti all'iniziativa;
 - del costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti (con un'attenzione particolare per le piccole realtà);
 - di contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;
 - della valutazione dell'iniziativa in base a:
 - 1) area di interesse sovracomunale o provinciale;
 - 2) originalità;
 - 3) attualità del tema;
 - 4) continuità e circuitabilità;
 - 5) ricaduta sul pubblico;
 - 6) provenienza del pubblico;
 - 7) ricaduta per la Provincia;
 - 8) collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti o associazioni.

Articolo 5 - Istruttoria e assegnazione contributi

1. Le richieste di contributi sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite, con evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei singoli settori alla giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda o dalla data di completamento dell'istanza.
3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, sentita la commissione consiliare permanente competente, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Spetta ai dirigenti dei settori competenti la conseguente determinazione ad impegnare la relativa spesa.
4. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del dirigente del settore interessato, entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

Articolo 6 - Rendicontazione delle somme concesse

1. Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, dovrà essere presentata alla Provincia di Sondrio una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 48 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti.
2. Successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione il dirigente del settore competente, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta, provvederà all'erogazione dei contributi con determinazione dirigenziale.
3. I beneficiari di contributi riferiti ad attività ordinaria annuale devono presentare la rendicontazione della somma concessa con le modalità di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno di assegnazione. Il dirigente del settore competente, eseguite le dovute verifiche, provvederà all'erogazione dei contributi con propria determinazione.

Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto - Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.
3. La Provincia può disporre verifiche nei confronti di ciascun richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso; inoltre, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di disporre la revoca qualora non venga più riscontrato il presupposto per l'erogazione.

Articolo 8 - Contributi straordinari

1. La Provincia può erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l'applicazione normativa di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9 - Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario

1. La richiesta di altre forme di sostegno economico-finanziario, come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del presente regolamento, sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia alla forma di sostegno economico-finanziario.
2. All'assegnazione delle dette forme di sostegno economico-finanziario provvede il dirigente del settore competente mediante determinazione, che dovrà contenere la motivazione dell'assegnazione in conformità ai criteri deducibili dall'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 10 - Patrocinio

1. La concessione del patrocinio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è data dal presidente della Provincia o dall'assessore delegato per materia, sentito il presidente della Provincia.

Articolo 11 - Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990.

Articolo 12 - Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - le provvidenze disciplinate da norme di legge, regolamenti e specifiche convenzioni
 - i contributi erogati in attuazione di funzioni conferite alla Provincia
 - i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia, quando tali iniziative sono previste nel programma dell'amministrazione
 - i contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita
 - i versamenti che la Provincia deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa.
2. E', inoltre, esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei piani di offerta formativa.

Articolo 13 - Trattamento fiscale

1. Nei casi contemplati dall'articolo 28, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Articolo 14 - Trattamento dati personali e albo dei beneficiari

1. I dirigenti dei settori sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
2. Presso il servizio "Risorse finanziarie" è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e del decreto del presidente della repubblica 7 maggio 2000, n. 118, aggiornato annualmente e inserito sul sito Internet della Provincia.
3. Ciascun dirigente responsabile di settore, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, dovrà provvedere a inviare, su supporto informatico e su richiesta del servizio "Risorse

finanziarie", i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

Articolo 15 - Applicazione di norme

1. Qualsiasi intervento sarà concesso previa dichiarazione che l'iniziativa avverrà nel rispetto di tutte le leggi nazionali, regionali e dei regolamenti locali.
2. La Provincia in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
3. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali ha concesso contributi.

Articolo 16 - Diffusione del regolamento

1. La giunta provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 17 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con propria deliberazione n. 20/1996.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo provinciale per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

1. Conservano validità le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle norme del precedente regolamento. I contributi precedentemente assegnati saranno erogati ai sensi del previgente regolamento.